

Spiegazioni relative all'ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Stato: 8 febbraio 2018

1 Motivazione

1.1 Contesto

L'ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 in sostituzione dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività. In applicazione della suddetta ordinanza è stato istituito lo Stato maggiore federale competente in caso di eventi nucleari, biologici e chimici nonché di catastrofi naturali (SMF NBCN).

Da allora, lo SMF NBCN si è riunito a intervalli regolari e ha partecipato con successo a numerosi addestramenti, segnatamente all'esercitazione internazionale in caso di terremoto svolta nel 2012 nella regione di Basilea (SEISMO 12), all'esercitazione d'emergenza generale 2013 (EEG 13) che simulava un incidente presso la centrale nucleare di Leibstadt, all'esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2014 (ERSS 14) che trattava un caso di pandemia combinata con una penuria estesa di elettricità e all'esercitazione di condotta strategica 2017 (ECS 17). In varie occasioni è entrato in azione anche in caso di eventi reali a sostegno degli uffici federali competenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha chiesto il suo supporto una prima volta per i preparativi in vista di una possibile pandemia di ebola (2014/ 2015), e una seconda per chiarire, in collaborazione con la Segreteria di stato della migrazione, gli aspetti sanitari legati all'emergenza migratoria del dicembre 2015. L'Ufficio federale dell'energia e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese vi hanno fatto ricorso per i preparativi in vista di una possibile penuria di elettricità durante gli inverni 2015/16 e 2016/17. Considerati questi interventi e la sua composizione interdisciplinare, risulta evidente che lo Stato maggiore federale dovrebbe occuparsi di tutti gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione, e non solo degli eventi NBCN.

Alla stessa conclusione si è giunti nell'interpretazione dei risultati dell'ERSS 14. Nel rapporto finale di questa esercitazione è stata inoltre messa in risalto la richiesta dei Cantoni di istituire un unico organo operativo a livello federale per tutti gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione. Il 20 maggio 2015 il Consiglio federale ha approvato le raccomandazioni avanzate nel rapporto finale sull'ERSS 14 e ha incaricato il DDPS di attuare la raccomandazione relativa allo SMF NBCN:

«Lo Stato maggiore federale NBCN va sottoposto a verifica e ulteriormente sviluppato per quanto riguarda mandato, funzione, struttura, composizione e denominazione. In collegamento con i Cantoni bisogna chiarire e ottimizzare la loro rappresentanza nello Stato maggiore federale. Vanno anche chiarite e definite le interfacce con altri stati maggiori, organi e terzi. Lo Stato maggiore federale deve essere flessibile e vantare una composizione e una capacità operativa adatte a ogni evento». (Raccomandazione 2, Rapporto finale all'ERSS 14) La stessa tendenza si riscontra nel rapporto «Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2015», in cui è descritta in modo esaustivo l'intera gamma dei pericoli di origine naturale, sociale e tecnica, andando quindi ben oltre gli eventi NBCN.

La protezione della popolazione, e con essa la gamma degli interventi dello Stato maggiore federale in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione, si distingue dagli altri settori legati alla sicurezza, ad esempio dalla difesa dai pericoli con mezzi di polizia [vedi sotto il grafico con i quattro settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)]. Essa, infatti, si attiva principalmente nel campo della preparazione e della gestione di eventi di origine naturale, sociale e tecnologica. Tuttavia, in caso di necessità lo SMF può intervenire anche in altri settori (p. es. in caso di attentato terroristico con «bomba sporca» ed effetti rilevanti sulla protezione della popolazione).




Grafico: settori della sicurezza nell'ambito della RSS.

Le nuove condizioni quadro rendono necessaria una revisione dell'ordinanza sugli interventi NBCN. Questa sarà sostituita dalla presente nuova «Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)».

La nuova OSMFP attribuisce particolare importanza alla collaborazione con i Cantoni e alla loro integrazione nello Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Al contrario, la collaborazione a livello politico-strategico, ossia la collaborazione tra Consiglio federale, dipartimenti e governi cantonali, non è oggetto della presente ordinanza. Questa inoltre non influisce in alcun modo sulle altre competenze vigenti, ad esempio sull'autonomia della Banca nazionale svizzera.

1.2 Elementi principali della revisione

Per tenere conto degli insegnamenti tratti negli ultimi anni e del mandato assegnato dal Consiglio federale, si apportano le seguenti modifiche sostanziali:

- La gamma degli interventi dello Stato maggiore federale, finora limitata agli scenari NBCN, è estesa a tutti gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione. Per coerenza è modificata anche la denominazione dello stato maggiore federale in *Stato maggiore federale Protezione della popolazione* (SMFP).
- L'organizzazione è adeguata alle esigenze: finora lo Stato maggiore federale era composto unicamente da una conferenza dei direttori e un comitato; i due elementi sono ora completati con elementi operativi. La composizione della conferenza dei direttori è ampliata e adattata secondo l'evento. Inoltre, la collaborazione con i Cantoni è stata rivalutata e disciplinata ex novo. In generale, la composizione dello Stato maggiore federale è definita in base alle organizzazioni e agli enti coinvolti. La nuova ordinanza stabilisce anche le funzioni delle organizzazioni e istituzioni che sono rappresentate nella Conferenza dei direttori.
- Finora lo SMF entrava in azione solo dopo l'insorgenza di un evento. Per prepararsi per tempo, d'ora in avanti può intervenire sin dal momento in cui si delinea un possibile evento.
- La collaborazione con i gestori delle infrastrutture critiche, in particolare quelle nazionali, deve essere intensificata e implementata. Sono definiti "infrastrutture critiche" i processi, i sistemi e le installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia o il benessere della popolazione, ad esempio l'approvvigionamento di energia e di acqua potabile e i trasporti.
- I compiti dei vari elementi dello SMF sono adeguati e precisati secondo il ruolo di questi ultimi.
- L'attuale regolamentazione nei settori NBCN è trasposta, per quanto possibile, nelle relative ordinanze specialistiche.
- L'attuale SMF NBCN è incentrato principalmente sull'intervento. Il nuovo SMFP avrà un ruolo e dei compiti rafforzati anche nella preparazione.
- Lo SMF non dispone di mezzi propri. Questi rimangono di competenza delle organizzazioni membro e sono messi a disposizione dello SMF secondo le necessità o su richiesta.

1.3 Altri adeguamenti legislativi

L'ordinanza sugli interventi NBCN era strutturata prevalentemente per temi. A partire dall'articolo 10 disciplinava molti aspetti specifici. La nuova OSMFP disciplina in primo luogo l'organizzazione e i compiti dello SMFP e dei relativi elementi. Le regolamentazioni specifiche ai settori NBCN saranno quindi possibilmente trasposte nelle ordinanze specialistiche. Ciò permette tra l'altro di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'UFPP e di altri uffici federali.

Sono fatte salve la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD, Allegato 2) e l'organizzazione del Comitato direttivo «Intervento pericoli naturali» (LAINAT). La SPD si basa sull'articolo 19 capoverso 3 e sull'articolo 20 capoverso 2 della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50). Attualmente in fase di rielaborazione, in un secondo tempo sarà integrata in un'ordinanza specialistica. In quale precisamente, potrà essere deciso solo quando la relativa situazione giuridica sarà chiarita nell'ambito dell'attuale revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). Successivamente alla revisione della LPPC dovranno infatti essere adattate anche le ordinanze che vi si riferiscono. Neppure il LAINAT dispone per il momento di una base legale; fintanto che non sarà chiarito in quale norma inserirlo, esso figurerà nell'articolo 13 OSMFP. Le altre disposizioni concernenti eventi radiologici (finora disciplinati negli articoli 11 e 12 dell'ordinanza sugli interventi NBCN) sono riprese

invariate nell'articolo 12 OSMFP, ad eccezione delle modifiche che il Consiglio federale ha approvato il 26 aprile 2017 nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501). Ciò concerne gli articoli 3 capoverso 2 e 12 capoverso 2 lettera *b* OSMFP. La modifica dell'ORap è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. L'articolo 12 OSMFP sarà anch'esso trasposto in un'ordinanza specialistica in un secondo tempo.

I dettagli e le procedure organizzative e processuali dello SMFP saranno disciplinati in un regolamento interno. Si tratta in particolare di stabilire in dettaglio i compiti e le responsabilità degli organi dello SMFP nonché le procedure e gli svolgimenti in relazione alla preparazione, all'organizzazione, alla mobilitazione e all'intervento in caso di evento rilevante per la protezione della popolazione.

2 Spiegazioni delle singole disposizioni

Articolo 1 - Oggetto

<u>Capoverso 1:</u> la nuova ordinanza sullo SMFP ha per oggetto l'organizzazione e i compiti della Confederazione in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione. Finora verteva unicamente sugli eventi con aumento della radioattività, gli eventi biologici e chimici e le catastrofi naturali (eventi NBCN). L'estensione della sfera di competenza consegue alle esperienze positive raccolte nell'ambito di interventi ed esercitazioni, tra cui l'ERSS 14, finalizzata a gestire una pandemia, una possibile penuria di elettricità a livello nazionale di varie settimane e un'interruzione di corrente di due giorni.

Per maggiore precisione, oltre al termine «coordinamento» la nuova ordinanza introduce il termine «collaborazione». Nel nuovo testo è inoltre precisato che oltre alla Confederazione e ai Cantoni, possono essere coinvolti anche terzi nella preparazione e nella gestione dell'evento.

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni, finora non chiaramente definita, sarà rafforzata. A tal fine, rappresentanti dei Cantoni siederanno in vari comitati dello SMFP (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. b e allegato 1 n. 10).

<u>Capoverso 2:</u> la designazione *«eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione»* e la relativa definizione permettono di delimitare in modo chiaro la sfera di competenza dell'ordinanza dai compiti di difesa contro i pericoli con mezzi di polizia, protezione dello Stato, perseguimento penale, tutela degli interessi della Svizzera all'estero, partecipazione alla gestione delle crisi a livello internazionale e difesa da un attacco militare (cfr. grafico al cap. 1.1). Per «basi vitali» s'intendono in particolare l'approvvigionamento con beni alimentari, energia e materie prime, il funzionamento dell'economia e delle infrastrutture, un ambiente intatto (terra, acqua, aria e biodiversità), la flora e la fauna.

Eventi rilevanti per la protezione della popolazione con effetti sulla Svizzera possono verificarsi anche all'estero; non solo nei Paesi confinanti, bensì in tutto il mondo (p. es. eruzioni vulcaniche, pandemie). Per questo motivo nel secondo capoverso sono ora menzionati gli «altri Paesi» in generale, e non più solo quelli confinanti.

Articolo 2 - Principio

<u>Capoverso 1</u>: i compiti dello SMFP sono principalmente la preparazione e la gestione di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (definiti all'art. 1 cpv. 2) e di eventi la cui gestione è di competenza della Confederazione (incidente in una centrale nucleare, attentato terroristico con «dirty bomb», rottura di sbarramento idrico, caduta di satellite, pandemia ed epizoozia). Lo SMFP può intervenire e assumere dei compiti anche in caso di eventi all'estero che concernono direttamente o indirettamente la Svizzera.

<u>Capoverso 2</u>: in caso di necessità, lo SMFP può intervenire come elemento di supporto anche in altri settori della politica di sicurezza, ad esempio a sostegno della polizia o dell'esercito. In questi casi, la gestione dell'evento compete tuttavia ad altre organizzazioni o stati maggiori e lo SMFP deve rispettare le competenze e le vie di servizio vigenti, limitandosi a svolgere una funzione di supporto.

Articolo 3 - Preparazione

<u>Capoverso 1</u>: le pianificazioni preventive fungono da base per l'intervento dello SMFP. Si tratta in particolare di strategie iniziali e strategie per la gestione degli eventi. Queste pianificazioni sono allestite dallo SMFP in collaborazione con i competenti uffici federali e in seguito concordate con i Cantoni.

Capoverso 2: le strategie iniziali e di gestione degli eventi fungono da base per i preparativi in vista di un evento (p. es. incidente in una centrale nucleare o attentato terroristico con bomba sporca), che si fondano a loro volta sulle pianificazioni preventive nazionali. I compiti di coordinamento, finora definiti in relazione alle pianificazioni preventive e alla formazione, non rientrano nella sfera di competenza dello SMFP, bensì in quella dei competenti uffici federali, della Cancelleria federale, delle autorità cantonali o di terzi (p. es. dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, IFSN). Per questo motivo non sono più elencati. Rimane invece un compito dello SMFP verificare la prontezza operativa per mezzo di esercitazioni periodiche. Ciò è stato deciso nell'ambito della revisione totale dell'ORaP (modifica dell'art. 5 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza sugli interventi NBCN in vigore: vedi commenti al punto 1.3, pag. 4). L'ultima esercitazione dello SMFP ha avuto luogo il 16/17 novembre 2017 in occasione dell'ECS 17.

Articolo 4 – Intervento in caso di evento

<u>Capoverso 1</u>: L'articolo disciplina i presupposti per un intervento dello SMFP. Le condizioni di cui alle lettere *a-d* non devono essere soddisfatte in modo cumulativo, ma è sufficiente che sia soddisfatta una sola di esse.

Alla lettera *a* si tratta di eventi la cui gestione rientra in ogni caso nella sfera di competenza della Confederazione (incidente in una centrale nucleare, attacco terroristico con bomba sporca, rottura di sbarramento idrico, caduta di satellite, pandemia ed epizoozia). La lettera *b* comprende eventi di ampia portata la cui gestione richiede un coordinamento a livello federale d'intesa con i Cantoni (p. es. in caso di eventi naturali estesi o di una penuria di elettricità). La lettera *c* si riferisce a interventi di supporto dello SMFP; le relative domande degli organi interessati (Cantoni, dipartimenti, uffici federali e gestori di infrastrutture critiche) sono valutate e approvate dallo SMFP. La lettera *d* statuisce che il Consiglio federale ha la facoltà di impiegare lo SMFP a propria discrezione.

Anche un evento che si verifica all'estero ma che ha ripercussioni sulla Svizzera può rendere necessario l'impiego dello SMFP secondo i criteri di cui alle lettere *a-d*.

<u>Capoverso 2</u>: i compiti assunti dallo SMFP in caso d'evento sono stati definiti in base alle esperienze raccolte durante le esercitazioni degli ultimi anni. Si tratta principalmente di garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni, assicurare l'analisi coordinata della situazione, valutare la situazione generale, elaborare basi decisionali, coordinare le conoscenze degli esperti e l'impiego di risorse nazionali e internazionali. Occorre sottolineare che le domande al Consiglio federale devono sempre essere inoltrate tramite il dipartimento competente o eventualmente il dipartimento presidenziale, ma non dallo SMFP stesso.

Articolo 5 - Collaborazione

<u>Capoverso 1</u>: questo capoverso sancisce la necessità di una stretta collaborazione tra tutti i partner e gli organi coinvolti, e questo sia nella fase di preparazione agli eventi, sia nella fase di gestione di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione.

<u>Capoverso 2</u>: la collaborazione con gli organi elencati alle lettere *a-c* è intrattenuta da membri dello SMFP, non dallo SMFP stesso (cfr. allegato 1). Questi disciplinano autonomamente la collaborazione nella loro sfera di competenza.

<u>Capoverso 3</u>: i Cantoni sono tenuti a istituire degli organi di contatto. Per la preparazione agli eventi, sono generalmente i capi di stato maggiore delle organizzazioni cantonali di condotta ad assumere questa funzione. Gli organi di contatto dei gestori di infrastrutture critiche sono definiti d'intesa con questi ultimi. Di regola i posti d'allarme dei Cantoni sono le centrali operative della polizia cantonale; anche alcuni gestori di infrastrutture critiche dispongono di centrali operative.

Articolo 6 - Organizzazione

<u>Capoverso 1</u>: questo articolo definisce la struttura organizzativa dello SMFP. L'attuale comitato è soppresso e i suoi compiti tecnico-operativi sono assunti dall'elemento di pianificazione (cfr. art. 9). Un elemento d'intervento e di supporto e un segretariato (art. 10 e 11) sostituiscono il posto di stato maggiore. Queste modifiche di carattere organizzativo mirano a garantire un'attività efficiente e conforme ai vari livelli con compiti chiaramente definiti per i singoli elementi.

<u>Capoverso 3</u>: lo SMFP deve avere una struttura modulare e flessibile in funzione dell'intervento. Ciò permette di ricorrere alle competenze necessarie conformemente all'evento e alle necessità nonché di coinvolgere gli esperti del caso.

Articolo 7 - Conferenza dei direttori

<u>Capoverso 1</u>: la conferenza dei direttori costituisce l'organo decisionale dello SMFP. Esso comprende i titolari di funzione investiti di competenze decisionali di vari uffici federali, enti e conferenze.

<u>Capoversi 2 e 3</u>: se la situazione lo richiede, la conferenza dei direttori può decidere di coinvolgere altre persone. Per «membri interessati» s'intendono gli uffici e gli organi federali che grazie alla loro perizia tecnica possono contribuire a gestire l'evento.

<u>Capoverso 4</u>: l'integrazione dei direttori e delle direttrici degli uffici federali nella conferenza dei direttori permette di riunire le responsabilità e le competenze. Queste ultime non sono però trasmesse allo SMFP, ma rimangono nella sfera dei competenti uffici federali. L'ampia partecipazione e la più stretta collaborazione accelerano i processi amministrativi senza intaccare minimamente le competenze degli organi interessati. Ciò permette ad esempio un migliore coordinamento e una maggiore rapidità nelle consultazioni interne agli uffici o per l'inoltro di proposte al Consiglio federale (tramite i dipartimenti competenti).

<u>Capoverso 5</u>: i membri della conferenza dei direttori provvedono all'attuazione delle misure ordinate nei loro settori di competenza.

<u>Capoverso 6</u>: i sostituti sono necessari per garantire che in caso di bisogno tutti i membri della Conferenza dei direttori siano rappresentati nello SMFP.

<u>Capoverso 7</u>: i dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità dei competenti organi dello SMFP come pure alle procedure e ai processi per la preparazione e l'intervento sono regolamentati in un ordinamento separato, adattabile secondo le necessità.

Articolo 8 - Presidenza

<u>Capoverso 1</u>: come finora, la presidenza per la conduzione ordinaria delle attività dello SMFP è assicurata dal direttore o dalla direttrice dell'UFPP. Questa regolamentazione ha dato buona prova di sé poiché permette di garantire la continuità nella gestione delle attività. Il comitato è soppresso (cfr. spiegazioni all'art. 6).

<u>Capoverso 2</u>: in caso d'evento spetta al direttore o alla direttrice dello SMFP il compito di convocare lo SMFP ai sensi dell'articolo 4 tramite sistemi di convocazione idonei.

<u>Capoverso 3</u>: come finora la conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente scegliendoli tra le fila delle organizzazioni membro a livello federale.

<u>Capoverso 4</u>: finora il capoverso prevedeva che in caso d'evento il direttore del competente ufficio federale assumesse la presidenza. La formulazione della disposizione ora è meno vincolante. La Conferenza dei direttori designa il presidente in base all'evento. L'organizzazione è quindi più flessibile. Inoltre, in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione sono di regola coinvolti, e quindi competenti, più uffici federali.

Articolo 9 – Elemento di pianificazione

<u>Capoverso 1</u>: l'elemento di pianificazione assume per molti aspetti i compiti dell'attuale comitato dello SMF NBCN. Esso mira a concentrare le conoscenze degli esperti a livello tecnico-operativo. Oltre a quelli tecnico-operativi dei membri permanenti dello SMFP possono essere coinvolti anche altri esperti.

<u>Capoversi 2 e 3</u>: il compito principale dell'elemento di pianificazione è coordinare e allestire le pianificazioni preventive dello SMFP. Inoltre, se necessario, in caso d'evento può essere coinvolto nella preparazione delle basi decisionali all'attenzione della conferenza dei direttori.

<u>Capoverso 4</u>: i membri dell'elemento di pianificazione sono designati dalla Conferenza dei direttori. Devono garantire la loro supplenza. La conferenza dei direttori designa un comitato direttivo per l'elemento di pianificazione incaricato di pianificare, coordinare ed elaborare attività e misure preventive dell'elemento di pianificazione e dei relativi gruppi di lavoro. Nel Comitato direttivo sono rappresentati anche i Cantoni.

Articolo 10 – Elemento d'intervento e di supporto

<u>Capoverso 1</u>: la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) presso l'UFPP è il nucleo permanente dell'elemento d'intervento e di supporto. I compiti della CENAL sono in particolare tracciare il quadro della situazione generale e gestire le risorse della Confederazione. Per garantire la capacità di resistenza si può impiegare lo Stato maggiore Consiglio federale CENAL. Quest'ultimo dispone di specialisti tenuti a prestare servizio militare ben istruiti e qualificati che in caso d'evento sono pronti ad intervenire entro 4-6 ore. In caso di aumento della radioattività, la CENAL (UFPP) provvede in particolare ad allertare le autorità, dare l'allarme, informare la popolazione e disporre le misure urgenti previste dalla SPD fino al momento in cui lo SMFP è operativo (vedi anche art. 12 cpv. 2 lett. a).

<u>Capoverso 2</u>: una stretta collaborazione tra gli uffici federali coinvolti è fondamentale per pianificare e condurre in modo ottimale la preparazione per il caso di eventi e gli interventi stessi. Inoltre, coinvolgendo collaboratori di altri uffici federali in caso di necessità, è possibile migliorare la capacità di resistenza dello SMFP.

<u>Capoverso 3</u>: lo scambio e l'uniformità delle informazioni, basati su un sistema di reti di dati sicuro, sono fattori determinanti per la buona gestione di un evento. L'elemento d'intervento e di supporto svolge i compiti centrali a tal fine, ossia l'analisi coordinata della situazione e la stesura del quadro generale della situazione all'attenzione dello SMFP. Quest'ultimo valuta altresì le domande per ulteriori risorse che successivamente sottopone allo SMFP per decisione.

<u>Capoverso 4</u>: in caso d'evento, l'elemento d'intervento e di supporto funge da organo di contatto per tutte le questioni concernenti lo SMFP, in particolare l'allerta, l'allarme e l'informazione sull'evento. La CENAL funge, quale membro permanente dell'elemento d'intervento e di supporto, da organo di contatto fino a quando lo SMFP è operativo.

<u>Capoverso 5</u>: per tracciare costantemente il quadro della situazione in caso d'evento, lo SMFP deve poter contare sul flusso tempestivo delle informazioni tra tutti gli organi coinvolti. Per questo motivo le informazioni sono sintetizzate dall'elemento d'intervento e di supporto. I Cantoni e gli uffici federali integrano possibilmente le informazioni utili dei gestori delle infrastrutture critiche nei loro quadri della situazione parziale e settoriale e li mettono a disposizione nell'ambito dell'analisi coordinata della situazione a livello nazionale per tracciare la situazione generale. L'elemento d'intervento e di supporto deve quindi disporre di mezzi e canali di comunicazione idonei (p. es. la presentazione elettronica della situazione [PES], il sistema radio di sicurezza Polycom e la rete di dati sicura).

Le misure di cui alla lettera *c* comprendono ad esempio limitazioni alla circolazione, divieti di pascolo, sbarramento di aree, istruzioni di comportamento per la popolazione e la convocazione di forze d'intervento.

Articolo 11 - Segretariato

Per sfruttare le sinergie, semplificare i processi e ottenere la massima efficienza, si è deciso di designare chiaramente l'interlocutore dello SMFP. Finora questo compito era svolto dall'UFPP. Il segretariato SMFP è l'organo di contatto per gli affari ordinari e la preparazione. In caso d'evento, l'organo di contatto dello SMFP è la CENAL (vedi art. 10 cpv. 4). Gli interlocutori per gli aspetti tecnici rimangono invece presso i relativi uffici federali.

Articolo 12 – Disposizioni per il caso di eventi radiologici

L'articolo 12 corrisponde, fatte salve le modifiche apportate nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sulla radioprotezione, agli attuali articoli 11 e 12 dell'ordinanza sugli interventi NBCN. Considerata la revisione totale della LPPC in corso, per il momento non è opportuno apportare ulteriori cambiamenti LPPC (vedi osservazioni al punto 1.3 pag. 3 seg.).

<u>Capoverso 1</u>: come finora, lo SMFP deve chiedere al Consiglio federale (tramite il DDPS) l'autorizzazione per adottare le misure necessarie in caso di aumento effettivo o previsto della radioattività.

<u>Capoverso 2 lettera a</u>: corrisponde alla regolamentazione attuale secondo cui l'UFPP adotta le misure necessarie fintanto che lo SMFP non è operativo e ordina le misure urgenti per la protezione della popolazione in base alla SPD.

<u>Capoverso 2 lettera b</u>: corrisponde alla disposizione attuale con il complemento che la valutazione della situazione radiologica si basa sull'adozione di misure di protezione nella fase acuta. Questa modifica è stata decisa dal Consiglio federale nell'ambito della revisione totale ORaP (cfr. punto 1.3 pag. 4). I compiti

e le competenze dell'IFSN rimangono invariati. Conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza (OPE; RS 732.33), l'IFSN, quale autorità nazionale specializzata competente, valuta l'evoluzione dell'incidente nella centrale nucleare e le sue conseguenze per l'ambiente. In base alla valutazione della situazione nell'impianto, elabora degli scenari di contaminazione tesi a determinare le possibili conseguenze per i dintorni e consiglia l'UFPP e lo SMFP nell'ambito delle misure di protezione della popolazione. A partire dai risultati della sua valutazione della situazione, elabora quindi una valutazione della situazione sotto forma di raccomandazioni all'attenzione dell'UFPP e dello SMFP (diagnosi e prognosi nell'impianto e nei suoi dintorni con i sistemi di controllo Rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari [MADUK], Accident Diagnostics, Analysis and Management [ADAM] e Java-based Realtime Online Decision Support [JRODOS). Le raccomandazioni dell'IFSN sono documentate da rapporti e carte sulla situazione.

<u>Capoverso 2 lettera c</u>: analogamente alla disposizione precedente, la nuova disposizione definisce che l'UFPP (CENAL) allerta le autorità federali e cantonali come pure i laboratori specializzati, affinché questi possano preparare le relative misure e accrescere la prontezza operativa.

<u>Capoverso 2 lettera d</u>: anche questa disposizione è ripresa dall'attuale ordinanza d'intervento NBCN. Per informazione delle autorità s'intende la trasmissione di informazioni tecniche, spiegazioni e intenti ad autorità e organismi da parte di un organo superiore. Per informazione della popolazione s'intendono le informazioni trasmesse ai media o direttamente alla popolazione.

<u>Capoverso 2 lettera e</u>: come finora la CENAL è l'organo di contatto per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA) e l'Unione europea (ECURIE). In caso d'evento con aumento della radioattività, l'UFPP è tenuto ad informare le organizzazioni internazionali (p. es. AIEA, ECURIE) e gli Stati vicini conformemente agli accordi bilaterali in vigore.

<u>Capoverso 3 lettera a</u>: su incarico dell'UFPP (CENAL) e dell'Ispettorato federale per la sicurezza nucleare (IFSN), l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia mette a disposizione servizi di consulenza meteorologici e altre basi per valutare la propagazione e le dosi, tra cui calcoli di propagazione, dati meteorologici aggiornati e le previsioni dei venti nei dintorni degli impianti nucleari.

<u>Capoverso 3 lettera b</u>: lo SMFP dispone anche di un'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni. I mezzi dell'organizzazione sono elencati nell'articolo 4a dell'ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL; RS 520.18) e comprendono, per esempio, i posti d'allarme atomico, i centri di soccorso per la radioprotezione, le squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell'esercito e i laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione.

<u>Capoverso 3 lettera c</u>: sono inoltre a disposizione dello SMFP anche gli elementi d'intervento del DDPS; come finora si tratta in particolare della squadra d'intervento del DDPS (SIDDPS) e, in caso di necessità e su relativa richiesta, di elementi d'intervento specializzati dell'esercito (p. es. il gruppo di meteorologia). Gli accordi di prestazione come pure i processi e le competenze vigenti rimangono invariati (in materia di convocazione dei mezzi dell'esercito per l'impiego sussidiario ecc.), poiché si sono dimostrati validi e non richiedono modifiche a livello di ordinanza.

Articolo 13 – Disposizioni per il caso di eventi naturali

L'Ordinanza sugli interventi NBCN, negli articoli 20 e 21 disciplinava anche il Comitato direttivo intervento pericoli naturali (LAINAT). Affinché continui a sussistere una base legale per il LAINAT, l'articolo 13 riunisce i due articoli in forma concisa. Si noti che il 1° settembre 2017 la Conferenza dei direttori LAINAT ha deciso di integrare l'Ufficio federale di topografia (swisstopo) nel comitato direttivo. Le altre disposizioni rimangono invariate.

Articolo 14 – Informazione e permanenza telefonica

Capoverso 1: In caso d'evento, un'informazione alla popolazione unitaria e concordata tra gli enti coinvolti sia a livello di contenuto che delle tempistiche è fondamentale. Le autorità devono trasmettere per tempo dei contenuti che, oltre ad essere specifici ai destinatari, devono essere stabiliti di comune accordo a tutti i livelli e privi di contraddizioni. A tal fine lo SMFP provvede alla preparazione tempestiva delle basi per l'informazione e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi. Il competente dipartimento o ufficio federale mantiene la responsabilità per la gestione dell'informazione. L'informazione del Consiglio federale continua ad essere assicurata e coordinata dalla Cancelleria federale. Nell'ambito dell'ECS 17 è emersa nuovamente l'importanza dell'armonizzazione e del coordinamento tra i vari organi di comunicazione.

<u>Capoverso 2</u>: Il termine «hot-line» è stato sostituito con «permanenza telefonica» per distinguerla dai call center, dai media pubblicitari e dal telefono amico, nonché dai social media, tra cui Twitter e Facebook. Finora l'esercizio di una permanenza telefonica (hot line) era disciplinato in vari articoli dell'Ordinanza sugli interventi NBCN, che ora sono riuniti in un unico articolo dell'OSMFP. È il tipo di evento a determinare l'organo chiamato a gestire una info line a livello nazionale (SMFP, dipartimento, ufficio federale o altro ente competente). Già oggi singoli uffici federali gestiscono una propria permanenza telefonica in caso d'evento, ad esempio l'UFSP per determinati temi legati alla salute della popolazione.

3 Spiegazione degli allegati

Allegato 1

Nell'elenco non figurano più, come finora, i titolari di funzione, bensì le organizzazioni che fanno parte dello SMFP: uffici federali, enti federali, istituzioni e Cantoni. L'elenco è strutturato secondo l'appartenenza organizzativa ai vari dipartimenti.

La composizione dello SMFP è ampliata per integrare competenze supplementari. La necessità di un ampliamento risulta sia dall'esperienza fatta in occasione di eventi, sia dall'estensione della gamma degli interventi (cfr. art. 1 e 2). Inoltre, alcuni organi hanno chiesto esplicitamente di far parte dello SMFP.

Sono ora integrati nello SMFP anche gli organi seguenti:

- Segreteria di Stato della migrazione
- Servizio delle attività informative della Confederazione
- Ufficio federale di topografia (swisstopo)
- Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC)
- Organo d'esecuzione del servizio civile
- Ufficio federale delle strade
- Ufficio federale dell'aviazione civile
- Ufficio federale delle comunicazioni
- Servizio sismologico svizzero
- Rete integrata Svizzera per la sicurezza; dal punto di vista amministrativo subordinata al DDPS, ma sostenuta pariteticamente da Confederazione e Cantoni.

In seguito a cambiamenti organizzativi e a richieste delle organizzazioni membro, sono modificate le denominazioni degli organi seguenti:

- Comando operazioni dell'esercito (cdo op Es), già SMCOEs
- Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), già organizzazione di crisi per l'approvvigionamento economico del Paese (AEP)
- Ufficio federale dei trasporti (UFT), già Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS)
- Centro di gestione delle crisi, Direzione dell'Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario del DFE, già Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)

Per quanto riguarda i Cantoni, finora erano citate unicamente le competenti conferenze governative. Gli uffici cantonali e le conferenze governative coinvolte sono ora esplicitamente elencate (n. 10). Le citate conferenze siedono già da vari anni nello SMF e coprono i settori rilevanti di competenza dei Cantoni a livello politico. Su richiesta dei Cantoni, a queste si aggiungono ora quattro organizzazioni cantonali di condotta (n. 10.6) per migliorare la collaborazione con i Cantoni anche a livello tecnico-operativo. I rappresentanti delle organizzazioni cantonali di condotta sono designati dai Cantoni. Di preferenza si tratterà di rappresentanti delle quattro comunità di lavoro cantonali degli uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione (gruppo di lavoro [GL] Svizzera Nordoccidentale, GL Svizzera orientale, GL Svizzera centrale, GL Suisse latine), scelti d'intesa tra la Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile nonché della Conferenza dei capi di stato maggiore cantonali. La soluzione proposta è concordata con gli organi e le conferenze governative competenti.

In caso d'evento spetta ai Cantoni interessati designare i rappresentanti nello SMFP in base alla situazione. La rappresentanza può essere assicurata anche tramite persone di collegamento dei Cantoni o dello SMFP. Lo stesso si applica ad altri stati maggiori di crisi e d'intervento a livello federale e ai gestori di infrastrutture critiche.

Allegato 2 – Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi

Dato che la nuova OSMFP avrà carattere strettamente organizzativo, la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD), con le sue disposizioni specifiche agli eventi con aumento della radioattività, rimarrà solo temporaneamente nell'OSMFP. La SPD è in corso di aggiornamento nell'ambito di un progetto. La conclusione dei lavori è prevista solo per la fine del 2018.

Nel quadro della revisione totale della LPPC e delle relative ordinanze si offre attualmente la possibilità di trasporre la SPD in un'ordinanza specifica.

Nell'ambito della revisione totale ORaP è stato deciso di abrogare il numero 8 concernente la SPD.

Allegato 3 – Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 9 dicembre 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale

Articolo 12: l'articolo concernente lo Stato maggiore speciale per la sicurezza dell'informazione (SONIA) è abrogato. Questo stato maggiore speciale era stato creato per elaborare raccomandazioni in materia di gestione delle crisi all'attenzione del Consiglio federale in caso di crisi nazionali provocate da gravi perturbazioni nella struttura dell'informazione. I compiti di SONIA nel campo della cyber sicurezza sono ora interamente coperti dalla Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione. Ciò permette di snellire le strutture. Con l'integrazione dell'ODIC nello SMFP si assicura il collegamento con lo Stato maggiore di crisi del Consiglio federale.

2. Ordinanza del 17 ottobre 2007 sulla Centrale nazionale d'allarme

<u>Articolo 1 capoverso 1 lettera e</u>: il campo d'applicazione dell'OCENAL è esteso ai pericoli derivanti da eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione.

<u>Articolo 1 capoverso 3</u>: nell'elenco degli organi da informare ora figurano anche i gestori delle infrastrutture critiche.

<u>Articolo 1 capovesro 4 lettera c</u>: nell'elenco ora figurano anche i gestori di infrastrutture critiche.

Articolo 1 capoverso 4 lettera *d*: nell'OCENAL si statuisce che la CENAL mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione (PES). Finora questo aspetto era regolato negli articoli 9*a*-9*e* dell'Ordinanza sugli interventi NBCN.

<u>Articolo 2 capoversi 1 e 2 lettera a</u>: sono apportate le modifiche formali necessarie considerata l'introduzione dell'OSMFP.

<u>Articoli 4*b*-4*f*</u>: le disposizioni concernenti la PES, finora contenute negli articoli 9*a*-9*e* dell'Ordinanza sugli interventi NBCN, sono ora integrate nell'OCENAL.

Articolo 5 capoverso 1 lettera *b*: nell'elenco ora figurano anche i gestori di infrastrutture critiche.

3. Ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti d'accumulazione

Sono apportate le modifiche formali necessarie considerata l'introduzione della nuova OSMFP.

4. Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione

Sono apportate le modifiche formali necessarie considerata l'introduzione della nuova OSMFP.

5. Ordinanza del 22 gennaio 2014 sulle compresse allo iodio

Sono apportate le modifiche formali necessarie considerata l'introduzione della nuova OSMFP.